



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

# Facebook non è una zona franca

di Tommaso Servetto

Basta scorrere i vari siti social da facebook a instagram per comprendere che gli utilizzatori ritengono di essere in una zona franca dove gli è concesso di dire qualsiasi cosa gli passi per la mente, senza preoccuparsi se con le proprie espressioni si lede l'immagine e il decoro o se si offendono i destinatari dei loro messaggi.

La Suprema Corte si è più volte pronunciata su queste notizie, sia per stabilire la competenza territoriale del Giudice chiamato a giudicare sulla sussistenza di eventuali reati commessi con l'uso dei social, sia per porre un freno all'indiscriminata diffusione delle proprie opinioni e idee nei confronti dei terzi che sconfinano nell'ingiuria o diffamazione, prescindendo che tale condotta costituisca reato e sia punibile.

Con la condivisione dei pronunciamenti della Corte di Cassazione non si vuole porre un limite al disposto dell'art. 21 della Costituzione che prevede: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto o ogni altro mezzo di diffusione" ma, molto più semplicemente, sottolineare che la libertà di pensiero trova un proprio limite nella consumazione di un reato che può essere l'apologia al fascismo o molto più semplicemente l'ingiuria e la diffamazione.

Specialmente per quest'ultima ipotesi di reato, sui social si intravede una molteplicità di reati impressionante perché con il cellulare in mano la gente ritiene di poter dire e scrivere degli altri ciò che vuole senza rendersi conto che il loro pen-

siero verrà letto da un numero indefinito di persone e se il loro pensiero è offensivo nei confronti di una o più persone questa offesa non sarà recepita solo dal destinatario ma da un numero indeterminato di persone che si formeranno un'opinione sbagliata del soggetto ingiustamente offeso.

Spesso si confonde anche la divulgazione del proprio pensiero con l'espressione di un diritto di critica senza tenere conto che il diritto di critica espresso in forma diffamatoria presuppone la verità, e la prova della verità, del fatto narrato. Questa non può trasmodare in un attacco alla stima di cui gode il soggetto criticato.

È necessario porre un argine più incisivo al modo disinvolto e spesso sfrontato con cui vengono utiliz-

**ANNO XIII**  
**N. 4 - DICEMBRE 2023**

## ■ Penale

- Sequestro e confisca **Pag. 2**
- Omicidio colposo **Pag. 2**
- Estinzione del reato **Pag. 3**
- Massime **Pag. 3**

## ■ Civile

- Videosorveglianza **Pag. 4**
- Massime **Pag. 4**

zati i social come ci si trovasse in una "zona franca" dove tutto è lecito e impunito. Chi è offeso, dilogiato e diffamato deve trovar tutela altrimenti si corre il rischio che si tuteli da sé con conseguenze a volte pericolose ma anche drammatiche.

Ricordo che anni fa ho fatto un processo per omicidio il cui retroterra era da individuarsi proprio in una

serie di querele reciproche ripetute più volte e sfociate in nulla. Uno dei due litiganti in un momento di scarsa lucidità ha deciso di farsi ragione da sé sparando.

Non tutti la pensano con la filosofia del mio saggio nonno che mi ripeteva: "Aj mat e ai fulatun as dà semper rason" (ai matti ed agli sciocchi si dà sempre ragione).

## La costituzione di parte civile dopo la Riforma Cartabia secondo le Sezioni Unite: Svolta epocale o molto rumore per nulla?

di Flavio Campagna

Con la sentenza n. 38481/2023 le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi in merito ai profili intertemporali riguardanti l'impugnazione per i soli interessi civili, così come risultanti dal nuovo comma 1 bis, dell'art. 573 c.p.p., si sono spinte sino ai requisiti richiesti per l'atto di costituzione di parte civile dopo la modifica dell'art. 78 comma 1 lett. d) c.p.p. creando non poco allarme fra gli operatori del diritto.

Secondo le Sezioni Unite, nella esposizione delle ragioni che giustificano la domanda agli effetti civili non basta più il richiamo al capo d'imputazione, ma è "necessaria una precisa determinazione della causa petendi similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile [...] cosicché, ai fini dell'ammissibilità della costituzione, non sarà più sufficiente fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa". Secondo la Suprema Corte, dunque, "sarà necessario che le ragioni della domanda vengano illustrate secondo gli stili dell'atto di citazione nel processo civile, ovvero, secondo quanto prevede oggi l'art. 163, comma 3, n. 4, cod. proc. civ. con «l'esposizione in modo chiaro e specifico» delle stesse".

Secondo alcuni commentatori siamo di fronte ad un cambio epocale. All'odierna costituenda parte civile sarà richiesta una necessaria commistione tra competenze penalistiche e competenze civilistiche, tenuto conto della piena equiparazione tra la dichiarazione di costituzione di parte civile nel processo penale ai sensi dell'articolo 78 c.p.p. e l'atto di citazione nel processo civile ai sensi dell'articolo 163 c.p.c.

Secondo altri, invece, molto più semplicemente, non sarà più possibile redigere atti di costituzione di parte civile in cui la parte espositiva della causa petendi si esaurisca nel sintetico richiamo all'imputazione vista la necessità di soddisfare i requisiti di chiarezza e specificità delle ragioni in fatto e in diritto richiesti per la formulazione della pretesa civilistica. E ciò, alla luce della stessa giurisprudenza civile che, nella valutazione dei requisiti dell'atto di citazione, privilegia la sostanza alla forma: invero si esclude la sua nullità allorquando gli elementi ex art 163 c.p.c., ancorché non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa.

In ogni caso, la redazione della "nuova" co-

stituzione di parte civile sarà certamente insidiosa per l'avvocato penalista che non potrà sottrarsi al confronto con alcune specificità dell'atto di citazione di matrice civilistica. La prospettiva da cui si dovrà muovere è quella che tenga debitamente conto della possibilità che il giudizio prosegua dinanzi al giudice civile, obbligandolo a interfacciarsi con i paradigmi espositivi richiesti dalla disciplina civilistica in relazione all'atto di citazione.

In attesa di nuove pronunce che diano concretezza alle indicazioni delle Sezioni Unite, il Tribunale di Torino (Ordinanza Gip del 23.10.2023), a conferma della fama di "laboratorio d'Italia" della nostra città, ha raccolto le indicazioni delle Sezioni Unite, precisando che "la valutazione rimessa al Giudice Penale deve essere improntata al richiesto rigore, dovendosi verificare se le ragioni che giustificano la domanda di parte civile si concretizzano nella descrizione se non analitica, quantomeno inequivoca - del nesso di causalità tra la condotta ascritta all'imputato e i danni che dalla stessa ne sono derivati, dovendosi respingere come non pertinente al requisito di cui alla lettera d) cit. la semplice intenzione di ottenere il risarcimento dei danni subiti o la restituzione di quanto sottratto" (fattispecie in cui la persona offesa del reato di truffa si assumeva 'danneggiata' dal successivo reimpiego dell'illecito profitto).

## Sequestro e confisca a cura di Roberto Giordano e Cristina Zaccaria

### I LIMITI DI PIGNORABILITÀ DI RETRIBUZIONI E PENSIONI SI APPLICANO ALLA CONFISCA PER EQUIVALENTE ED AL SEQUESTRO AD ESSA FINALIZZATO

**Cass. Civile, Sez. Unite, sent. 7.7.2022 n. 26252**

La vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità concerneva il ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto di un appello cautelare, con il quale il Tribunale aveva respinto la richiesta di restituzione delle somme percepite dai ricorrenti a titolo retributivo e pensionistico perché non riteneva applicabile l'art. 545 c.p.c.

Con ordinanza 38068/2021 la terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, rilevato un contrasto giurisprudenziale, rimetteva alle Sezioni Unite la questione di diritto concernente l'applicabilità o meno alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato dei limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego - comprese quelle dovute a titolo di licenziamento - nonché a titolo di pensione, di indennità, che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ..

Risolvente il contrasto in essere, con la pronuncia indicata in epigrafe, le Sezioni Unite del Supremo Collegio hanno definitivamente chiarito che: "i limiti di impignorabilità delle somme spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall'art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato".

Il D.L. 115/2022 ha modificato l'art. 545 c.p.c., comma VII, che testualmente dispone: "Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorare per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché

dalle speciali disposizioni di legge".

All'attualità l'importo dell'assegno sociale per l'anno 2023 è pari ad € 503,27 di talché, il suo doppio, pari a € 1.006,54, costituisce il "minimo vitale" impignorabile della pensione.

Il limite pignorabile delle somme percepite a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa del licenziamento è pari ad 1/5.

### LA DELEGA SU CONTO CORRENTE BANCARIO LEGITTIMA IL SEQUESTRO PREVENTIVO

**Cass. pen., Sez. III, 06/08/2023, n. 34551**

Con la pronuncia in questione, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la delega incondizionata ad operare su conti correnti ad altri intestati del denaro sugli stessi depositati legittima l'adozione del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente quando sia accompagnata da ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità circa la libera utilizzabilità delle somme da parte dell'indagato.

La Corte ha altresì ribadito che la delega incondizionata può, di per sé, legittimare il sequestro preventivo anche quando, pur se non seguita da atti del delegato di concreta disposizione delle somme su di esso depositate, non trovi causa in un sottostante e specifico rapporto che implichi il conferimento di poteri gestori da parte del delegante, esplicandone così natura e confini.

### SEQUESTRO PROBATORIO: NON È IMPUGNABILE IL RIGETTO DEL GUP

**Cass. Pen., Sez. Unite, sent. 27.7.2023 n. 32938**

Le Sezioni Unite sono intervenute per dirimere il conflitto interpretativo sorto in materia di impugnabilità dei provvedimenti di rigetto emessi dal GUP sulle richieste di dissequestro avanzate dall'interessato quando si tratta di sequestro probatorio.

Va premesso che in materia, vi è un vuoto normativo, in quanto il codice prevede specifici rimedi quando il provvedimento di rigetto viene emesso durante le indagini preliminari

ovvero in sede di dibattimento, ma nulla dice per la fase dell'udienza preliminare.

Al fine di colmare e risolvere tale vuoto si sono succeduti tre orientamenti interpretativi che erano giunti a tesi confliggenti.

Un primo orientamento, quello più risalente, negava che tali provvedimenti potessero essere impugnati in alcun modo, non essendo all'uopo espressamente previsto alcun rimedio.

I due successivi orientamenti, invece, hanno trovato soluzioni che, con interpretazioni estensive o analogiche, ammettevano rimedi di impugnazione, ritenendo insuperabile l'esigenza di tutelare in ogni momento processuale i diritti - di rango costituzionale - della proprietà e di difesa.

In particolare, il secondo orientamento ammetteva il ricorso per cassazione, mentre il terzo orientamento, invece, riteneva che il rimedio da adottare fosse quello dell'appello cautelare previsto dall'art. 322-bis c.p.p.

Il contrasto sorto fra questi tre orientamenti è stato risolto dalla Sezione Unite privilegiando la tesi sostenuta dal primo orientamento: nella fase dell'udienza preliminare i provvedimenti di rigetto emessi dal Giudice in tema di revoca del sequestro probatorio non possono essere impugnati.

Argomento principe su cui si è basata la decisione delle Sezioni Unite è il seguente: l'interpretazione analogica o estensiva non può prescindere dalla lettera della legge. Il principio costituzionale di cui all'art. 101, comma 2, Cost., non si limita a sancire l'indipendenza esterna ed interna dei giudici, ma introduce un principio di "legalità processuale" che si traduce, innanzitutto, nella fedeltà del giudice al tenore letterale della disposizione normativa quale canone fondamentale di interpretazione cui si deve attenere.

Quello letterale non è un criterio interpretativo della legge, ma il limite di ogni altro criterio ermeneutico, segna il "confine", in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale.

Non potendosi estendere, pertanto, l'applicabilità dell'appello cautelare ovvero del ricorso per cassazione, si deve concludere che i provvedimenti di rigetto delle richieste di revoca del sequestro probatorio emessi durante la fase del GUP non siano impugnabili e si dovrà al più attendere la successiva fase del giudizio per rinnovare l'istanza che, in caso di reiterato rigetto, sarà impugnabile con l'eventuale sentenza di condanna.

## Omicidio colposo: il protocollo non salva il medico sportivo

di **Roberta Angela Maccia**

**Cass. Pen., Sez. IV, sent. 17/05/2023 n. 20943**

Commette omicidio colposo il medico sportivo che rilascia il certificato di idoneità sportiva agonistica limitandosi a rispettare i "Protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico" nonostante le evidenti anomalie cardiache riscontrate durante le visite specialistiche e l'elettrocardiogramma, indicative con certezza di ischemia miocardica inducibile e di aritmie ventricolari complesse, che avrebbero dovuto ingenerare nel sanitario il sospetto della sussistenza di una cardiopatia ischemica (per cui sarebbe stato necessario svolgere esami strumentali più approfonditi e specifici in luogo di un semplice ecocardiogramma).

Peraltro il sanitario ometteva altresì di informare l'atleta delle evidenti alterazioni patologiche (informazioni che, laddove rilasciate, avrebbero permesso al ciclista l'utilizzo delle necessarie cautele e lo svolgimento di ulteriori necessari approfondimenti diagnostici).

Nello specifico, la morte dell'atleta, avvenuta per arresto cardiaco improvviso nel corso di attività sportiva, è stata attribuita alla scarsa ossigenazione di

una parte del tessuto miocardico - circostanza ascrivibile all'ischemia del miocardio non diagnosticata - aggravata dal superamento di una certa soglia di sforzo fisico che aveva innescato le aritmie ventricolari maligne.

L'impiego della media diligenza e perizia medica avrebbe dovuto comportare l'effettuazione di esami maggiormente approfonditi che avrebbero evitato, con ampio margine di probabilità, la morte.

In altri termini, la Corte sottolinea che la morte improvvisa dell'atleta poteva e doveva essere scongiurata mediante un diligente ed oculato comportamento professionale del medico sportivo, mentre quello diverso da lui tenuto, nel caso di specie, si palesava sotto il duplice profilo della negligenza e dell'imperizia, colposo ed eziologicamente incisivo sul determinismo dell'evento mortale, avendo consentito l'automatica ammissione del soggetto all'attività sportiva, incompatibile con la sua situazione clinica ed essendo, di contro, altamente credibile che la sua morte sarebbe stata evitata se non avesse svolto l'allenamento ciclistico.



**Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000**

**Pubblicato on-line sul sito web: [www.legalitorino.it](http://www.legalitorino.it)**

**Redazione:** Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati  
Piazza Statuto 14, 10122 Torino  
**e-mail:** [info@legalitorino.it](mailto:info@legalitorino.it)

**Stampa:** CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91 Settimo Torinese

**Editore** Tommaso Servetto

**Direttore Responsabile** Paola Zanolli

**Caporedattore** Roberta Angela Maccia

**Comitato di Redazione**

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno - Sharon Conte - Roberto Giordano Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

**Corrispondenti locali**

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni Piermarco Morra - Massimo Mussato Nilo Rebecchi - Marco Romanello Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

**Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'**

## L'estinzione del reato solo per l'imputato che ha risarcito di Sharon Conte

Cass. Pen., Sez. II, sent. 11/05/2023 n. 20210

La legge 23 giugno 2017 n. 103 ha introdotto l'art. 162 ter c.p. che disciplina la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie. Tale disposizione, applicabile per i soli reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione, consente di estinguere l'illecito penale quando l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio di primo grado, abbia cumulativamente: a) riparato interamente il danno cagionato dal reato, b) eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Recentemente, la II sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 20210, si è pronunciata sulla natura della sopra menzionata causa di estinzione del reato. Nel caso di specie, il ricor-

rente lamentava la violazione della legge penale da parte della Corte d'Appello di Perugia in quanto quest'ultima, confermando la pronuncia del Tribunale, in presenza di condotte riparatorie poste in essere da uno solo degli imputati, ha ritenuto di non estendere al correo l'effetto estintivo del reato. La difesa ha dunque proposto ricorso sostenendo che, una volta intervenuta anche una sola condotta di tipo riparativo/risarcitorio, si verifica un "annullamento dell'offesa al bene giuridico tutelato dal reato" la cui naturale conseguenza dovrebbe essere l'estinzione della causa estintiva a tutti i concorrenti.

Tuttavia, secondo la Corte di Cassazione non vi sono dubbi: l'art. 162 ter c.p. è una causa di estinzione di tipo soggettivo, pertanto l'estinzione del

reato ha effetto unicamente nei confronti di colui che pone in essere le condotte riparatorie. L'iter argomentativo della Corte, che risulta ampiamente condivisibile, si fonda sul più vasto reticolo di norme di cui fa parte l'art. 162 ter c.p., infatti, tale istituto, che si inserisce nel tessuto normativo della c.d. "restorative justice", non può che essere letto e interpretato insieme a tali disposizioni. Inoltre, valorizzando la pronuncia sia il carattere deflattivo che "spontaneo" della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, ha affermato che non possa essere ragionevolmente posta in discussione "la natura schiettamente soggettiva della causa estintiva di cui all'art. 162-ter c.p.", non lasciando di fatto spazio a nessun altro tipo di interpretazione.

### Massime di Alessio Pergola

#### GUIDA IN STATO DI EBBREZZA PER IL CICLISTA UBRIACO

Cass. Pen., Sez. IV, sent. 4.8.2023 n. 34352

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di cassazione ha ribadito che integra il reato di guida in stato di ebbrezza - punito, a diverso titolo, ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada - la condotta del ciclista che monti in sella alla sua bicicletta in stato di alterazione psicofisica susseguente all'assunzione di alcol.

A parere della Suprema Corte, la citata condotta è sicuramente idonea ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e sicurezza della circolazione stradale: il ciclista, infatti, in conseguenza dello stato di ebbrezza, potrebbe mettere in serio pericolo sé stesso e gli altri utenti della strada, attraverso condotte maldestre o comunque in violazione al Codice della Strada.

Ad ogni modo, osservano i Giudici, nei confronti del ciclista "alticcio" non risultano comunque applicabili le sanzioni amministrative accessorie previste dalla Legge, come ad esempio la sospensione della patente di guida, trattandosi di un mezzo di trasporto per la cui conduzione non è richiesta alcuna abilitazione.

#### COMPETENZA TERRITORIALE: ALLA CASSAZIONE SOLO IN CASI SERI E MOTIVATI

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 5.9.2023 n. 40715

In tema di novità post-Riforma Cartabia, si segnala l'interessante sentenza in commento, ove i Giudici della Suprema Corte di cassazione hanno chiarito i presupposti di ammissibilità del rinvio pregiudiziale del Giudice di merito per la decisione sulla competenza per territorio, così come stabilito dal novellato art. 24 bis c.p.p.

La Cassazione, richiamandosi al "senso di responsabilità" dei Collegi giudicanti, ha evidenziato come l'ordinanza di remissione debba essere adeguatamente motivata, con una congrua esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che giustificano la questione sulla competenza per territorio e la loro rilevanza nel caso di specie.

Quanto sopra, sulla scorta di un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, osserva la Cassazione, la circostanza che nell'art. 24 bis, co. 2, c.p.p. sia stabilito che il Giudice che adotta l'ordinanza di remissione della questione territoriale posta al suo vaglio, debba trasmettere gli "atti necessari ai fini della decisione" starebbe a significare che debba essere proprio costui - il Primo Giudice - a compiere una ragionata selezione del materiale conoscitivo occorrente per consentire una corretta definizione della questione; in altre parole, sebbene la disposizione di legge non indichi in maniera specifica quale debba essere il contenuto motivo dell'ordinanza di remissione, questa deve desumersi dalla necessità di "istruzione" della questione, con contestuale pregnante onere motivazionale.

### È REATO PARTECIPARE A CHAT CONTENENTI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

di Roberto Giordano

Cass. Pen. Sez. III, sent. 04/09/2023 n. 36572

Se con un precedente pronuncia la Suprema Corte aveva già chiarito che la presenza di file di contenuto pedopornografico su un cloud integra il reato di detenzione ex art. 600 quater c.p., con la sentenza in oggetto il Supremo Collegio è andato oltre, estendendo il concetto di detenzione rilevante ai fini della norma anzidetta.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, integra la suddetta fattispecie anche la semplice disponibilità di files di contenuto pedopornografico archiviati sul "cloud storage" di una "chat" di gruppo nello spazio Telegram e accessibili, per il tramite delle proprie credenziali, da parte di ogni componente del gruppo che abbia consapevolmente preso parte ad esso.

Viene chiarito sul punto che non è necessario il formale download su un proprio device per ritenere integrata la detenzione, poiché non vi è alcuna differenza tra un'operazione di download dei file e l'accesso incondizionato ad un archivio condiviso tra i partecipanti ad una chat, in quanto in entrambi i casi l'agente ha piena ed incondizionata possibilità di fruire del materiale archiviato, indipendentemente dal fatto che sia stato lui stesso o altri ad aver effettuato l'operazione di salvataggio.

### Professione Avvocato di Roberta Angela Maccia

#### CONCORSO DELL'AVVOCATO NELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 15.9.2023 n. 37980

La bancarotta fraudolenta può assumere forme molto sofisticate che necessitano dell'apporto tecnico di un professionista - solitamente consulenti commercialisti o esercenti la professione legale - il quale, pertanto, può concorrere nel reato. Sotto il profilo delle condotte integranti il concorso dell'extraneus, la giurisprudenza più risalente riteneva che il mero "consiglio tecnico" non fosse sufficiente ed integrasse semplicemente una violazione deontologica. Tale orientamento veniva superato da pronunce di segno opposto, che ammettevano il consiglio e il suggerimento tra le forme di partecipazione nel reato di bancarotta. Con la sentenza in esame, la Cassazione torna al primo orientamento, specificando che per la configurazione del concorso non è sufficiente la condotta del professionista che indichi al proprio cliente il mezzo per sottrarre i beni alla garanzia dei creditori (si tratterebbe di un comportamento che viola l'obbligo della correttezza e dell'etica professionale, ma non sussisterebbe responsabilità penale), occorrendo che svolga "una determinante partecipazione alla realizzazione della distrazione, assistendo il cliente nella stipulazione degli atti o nelle attività negoziali simulate".

#### L'AVVOCATO INCOMPATIBILE

Cass. Pen., Sez. III, sent. 29.08.2023 n. 35998

L'art. 106, comma 1°, c.p.p. vieta l'affidamento della difesa di più imputati ad un unico difensore. La Suprema Corte spiega che per integrare tale incompatibilità non è sufficiente la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, occorrendo che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro. Il conflitto di interessi tra coimputati "deve essere effettivo, concreto, attuale e riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento". Infatti l'incompatibilità è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati: (I) "è effettivo, concreto ed attuale", (II) "implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa", (III) "è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento".

### Il collare anti-abbaio è reato di Giorgio Lanfranco

Cass. Pen., Sez. III, sent. 28/08/2023 n. 35847

Secondo la Suprema Corte, il fatto che il cane indossi il collare cd. "anti-abbaio", e che questo abbia attiva la funzione di scarica elettrica automatica, integra la condotta di detenzione dell'animale in condizioni incompatibili con la sua natura, e, pertanto, integra nei confronti del proprietario o detentore la fattispecie di cui all'art. 727 comma 2 c.p.

Con la pronuncia di rigetto, il Giudice delle Leggi afferma di condividere l'interpretazione dei fatti fornita dal Tribunale di Treviso, che appunto aveva condannato il ricorrente per il solo fatto che il collare fosse indossato dall'animale e fosse attivo al momento dell'intervento dell'ufficiale di polizia che aveva recuperato il cane disperso.

La Corte di cassazione giunge ad una tale conclusione tenendo in considerazione il funzionamento dell'apparecchio in questione, composto di due "pioli di metallo a diretto contatto con il collo, i quali [emettono] scosse elettriche ad ogni vibrazione delle corde vocali, con conseguente dolore, così di fatto impedendo al cane di abbaiare".

Posto che certamente l'abbaiare è nella natura dei cani, e che dunque impedirglielo forzatamente è una condotta che ben rispecchia quanto descritto nell'art. 727, comma 2 c.p., volendosi spingere ad una considerazione di carattere più generale e di merito si potrebbe obiettare: non sarebbe forse maggiormente rispondente al caso di specie, proprio in base al funzionamento del dispositivo, la condotta di sottoposizione a sevizie prevista dal ben più grave reato di maltrattamenti?

# Immagini videosorveglianza urbana: accessibili ai privati

TAR Marche, Sez. II, sent. 04/09/2023 n. 538

Le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto d'accesso; quest'ultimo non può essere limitato da un parere contrario del responsabile della protezione dei dati o da un restrittivo regolamento comunale sulla videosorveglianza urbana. In altri termini, il diritto d'accesso agli atti, per finalità difensiva, ovvero rivolta alla cura e alla difesa dei propri interessi giuridici, supera le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi.

Nel caso di specie un cittadino era stato coinvolto in un incidente, nel quale aveva riportato lesioni. La Polizia Locale ricostruiva l'accaduto, in assenza di testimoni oculari, anche sulla base di un video di videosorveglianza e riscontrava una violazione al codice della strada. L'infortunato presentava un'istanza di accesso agli atti al Comune

per ottenere copia delle registrazioni. La richiesta veniva rigettata, sulla base dei provvedimenti dell'Autorità Garante della Privacy e del regolamento comunale in materia di videosorveglianza.

Il TAR delle Marche, con la sentenza n. 538/2023, precisa che il giudizio in materia di accesso agli atti è rivolto all'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'istante all'accesso medesimo.

Per consolidata giurisprudenza, le immagini registrate e conservate in sistemi di videosorveglianza urbana rientrano nella nozione di documento amministrativo ai fini del diritto di accesso, trattandosi di immagini già esistenti, registrate dal comune nell'esercizio di una attività di pubblico interesse. Del resto, la nozione normativa di documento amministrativo, suscettibile di formare oggetto di istanza di accesso documentale, è ampia e può riguardare ogni documento detenuto dalla pubblica amministrazione

o da un soggetto, anche privato, alla stessa equiparato ai fini della specifica normativa dell'accesso agli atti.

Inoltre, la fonte del diritto di accesso è la legge dello Stato, da ritenersi prevalente sul regolamento locale invocato.

Pertanto, il TAR ha accolto la richiesta di accesso in esame, con le cautele necessarie a tutelare il contrapposto diritto alla riservatezza altrui, considerato che dalle immagini acquisite tramite il sistema di videosorveglianza potrebbero venire in rilievo anche dati sensibili e comunque dati di soggetti estranei alla vicenda in questione. L'accesso richiesto va consentito limitatamente alle specifiche immagini da cui si evinca la dinamica del sinistro che ha riguardato il ricorrente strettamente indispensabili con oscuramento delle parti di immagini che ritraggano persone e di quelle che contengano ulteriori dati afferenti a soggetti estranei alla vicenda.

## Massime

### DIPENDENTE PUBBLICO ASSOLTO: LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DECIDE L'ENTITÀ DEL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI

Consiglio di Stato, Sez. II, sent. 22/08/2023 n. 7917

Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti pubblici per fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza di assoluzione, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.

Con la sentenza n. 7917/2023 il Consiglio di Stato chiarisce che il parere di congruità è obbligatorio e vincolante. Pertanto, ai fini del rimborso delle spese di patrocinio legale, spettanti ad un dipendente pubblico, titolare, perciò solo, di un interesse legittimo, l'amministrazione ha un peculiare potere valutativo con riferimento all'an ed al quantum, dovendo verificare la sussistenza in concreto dei presupposti per il rimborso nonché la congruità delle spese, previo parere obbligatorio e vincolante dell'avvocatura di Stato.

In altri termini, non ci si deve attenere all'importo preteso dal difensore ovvero a quello liquidato dal consiglio dell'ordine degli avvocati per quanto rileva nei rapporti tra il difensore e l'assistito, ma si deve valutare quali siano state le effettive necessità difensive.

### RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE: PRESUPPOSTI ED ONERE DELLA PROVA

Cass. Civ., Sez. III, ord. 05/09/2023 n. 25910

Il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità.

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione ribadisce che la chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, la possibilità di affermazione nella carriera di modella, persa a seguito di un intervento estetico errato) o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e che la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato. Pertanto, per provare il danno da perdita di chance occorre:

1) dimostrare l'esistenza e la rilevanza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità (nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto, prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni);

2) accertare il nesso causale tra la condotta colpevole e l'evento di danno (nella specie, le possibilità lavorative perse a causa delle condizioni fisiche permanenti, estetiche e funzionali, della danneggiata, con recisione delle concrete possibilità di affermazione nel campo prescelto).

Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l'esistenza di una plausibile occasione perduta, il possibile vantaggio perso ed il correlato nesso causale, fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità. In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico, che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato.

## Ammissibile il ricorso congiunto che cumula separazione e divorzio

Cass. Civ. Sez. I, sent. 16/10/2023 n. 28727

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 28727/2023 risolve i contrastanti orientamenti dei Tribunali di merito, dopo la Riforma Cartabia, circa l'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio.

Il legislatore, con l'art. 473-bis.49, ha infatti espressamente previsto la possibilità di depositare la domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento al giudizio contenzioso, mentre analoga ipotesi non è stata riportata nell'art. 473-bis.51 c.p.c., norma dedicata al procedimento presentato in forma congiunta. Ciononostante, alcuni Tribunali erano favorevoli all'applicazione di tale norma anche nei procedimenti consensuali.

La Prima Sezione della Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha posto fine alla difformità di pronunce di merito, precisando che in tema di crisi familiare, nell'ambito dei procedimenti su istanza congiunta è ammissibile la domanda cumulata di separazione e di

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Del resto, precisano gli Ermellini, il risparmio di energie processuali è certamente uno degli elementi che ha determinato l'ammissibilità del cumulo delle domande per i procedimenti contenziosi. Orbene, a fronte dell'irreversibilità della crisi matrimoniale, il raggiungimento di un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso le modalità di gestione complessiva di tale crisi, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.

In conclusione, la Corte di Cassazione non ha riscontrato ragioni tali da giustificare una disparità di trattamento tra il giudizio contenzioso e quello su istanza congiunta, consentendo anche in questa seconda ipotesi la proposizione della domanda di separazione e quella di divorzio in un unico atto.

